COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

IL REVISORE DEI CONTI

(nominato ai sensi della deliberazione C.C. n. 13 in data 26.04.2018)

Il sottoscritto Riva Giulio Francesco, avendo esaminato la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente ad oggetto: "COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)";

Visti:

- gli articoli 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 e loro modificazioni e integrazioni;
- la vigente disciplina contrattuale per il comparto Regioni e Autonomie locali e, nella fattispecie, ed in particolare l'art. 67 del CCNL 21.05.2018;
- il vigente quadro normativo in materia di contenimento del trattamento economico accessorio per il personale della Amministrazioni pubbliche e, nello specifico, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 e s.m. e dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nonché le relative indicazioni interpretative fornite dai competenti soggetti istituzionali;

acquisito schema atto di formale costituzione delle risorse decentrate nelle more della sottoscrizione del Contratto integrativo, ai sensi di quanto previsto dell'allegato 4/2 punto 5.2 d.lgs. 118/2011 e s.m

dato atto che l'ente ha proceduto alla rideterminazione del fondo 2016 con l'incremento della parte stabile di cui all'art. 67 comma 1 terzo periodo CCNL 2016/2018 (art. 32 comma 7 CCNL 22.01.2004) come da parere ARAN 14139 del 25.07.2018 e con la previsione della neutralità degli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL 2016/2018;

valutato che:

- è stata effettuata la verifica in ordine alla corretta costituzione del fondo risorse decentrate e al legittimo utilizzo delle stesse, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, (art. 67 comma 11 CCNL 21.05.2018) secondo le indicazioni applicative fornite dalla Circolare 8 agosto 2014, sottoscritta congiuntamente dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- è stato correttamente applicato il disposto dell'articolo 23, c. 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare

nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020 il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018, dando atto che in particolare è fatto salvo per il 2020 il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

valutato, altresì, con riguardo alle risorse decentrate a natura variabile, che questo ente:

- ha rispettato l'equilibrio di bilancio per l'anno 2019 e che, sulla base dei dati di preconsuntivo, l'equilibrio di bilancio sarà rispettato per l'anno 2020;
- nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- sono state inserite risorse ex art. 67 comma 3 lett. h) e comma 4 del CCNL 2016/2018 nella misura di Euro 3.500,00;
- sono previste economie dal fondo straordinario ex art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 2016/2018;
- sono previste economie fondo anno precedente ex art. 68 comma 1 ultimo periodo del CCNL 2016/2018;
- sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016);

verificato, infine, che gli oneri previsti sono compatibili con vincoli di bilancio dell'Ente, trovando specifica copertura nel bilancio finanziario 2020/2022, anno 2020;

tutto ciò premesso

CERTIFICA POSITIVAMENTE

la costituzione delle risorse decentrate nelle more della sottoscrizione del Contratto integrativo, ai sensi di quanto previsto dell'allegato 4/2 punto 5.2 d.lgs. 118/2011 e s.m., come da schema di provvedimento trasmesso, precisando, comunque, che prima della sottoscrizione definitiva del suddetto Contratto integrativo, la relativa ipotesi di accordo dovrà essere nuovamente sottoposta al controllo dello scrivente Revisore.

IL REVISORI Giulio Fran

Rivanazzano Terme, li 03 12.2020